

STATUTO

**CONVOI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS
SOTTOTITOLO "LUOGHI
PERBENE"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SESTO FIORENTINO FI VIA GIOTTO
22

Numero REA: FI - 518075

Codice fiscale: 02313960482

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-05-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGABTO "B" AL REPERTORIO N. 15595 - RACCOLTA N. 10495

S T A T U T O

della Società

"CONVOI - Società Cooperativa Sociale ONLUS" (sottotitolo:
LUOGHI PERBENE)

ART. 1 - Costituzione e denominazione

È corrente, ai sensi della legge n. 381/1991, la Società Cooperativa sociale denominata "CONVOI - Società Cooperativa Sociale ONLUS" e sottotitolo "LUOGHI PERBENE", validamente identificabile in sigla con la denominazione "CONVOI - s.c.s. ONLUS".

ART. 2 - Disciplina applicabile

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle Società per azioni, ai sensi dell'art. 2519 Codice Civile.

ART. 3 - Sede legale

La Cooperativa ha sede legale nel Comune di Sesto Fiorentino (Firenze), all'indirizzo risultante dall'apposita dichiarazione depositata presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111-ter delle disposizioni di attuazione e transitorie del Codice Civile. Con delibera dell'organo amministrativo la sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune sopra indicato ed in qualunque altro Comune del territorio nazionale. Potranno altresì essere istituite o sopprese sedi secondarie, filiali, succursali, unità locali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale, con semplice decisione dell'organo amministrativo.

ART. 4 - Durata

La durata della Cooperativa è fissata al 31 dicembre 2100 a decorrere dalla sua legale costituzione. Tale termine potrà essere prorogato con delibera dell'Assemblea straordinaria.

ART. 5 - Scopo mutualistico ed oggetto sociale

La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi rivolti a persone svantaggiate e non, ai sensi della Legge n. 381/1991, art. 1, I comma, lett. a);

b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi della Legge n. 381/91, art. 1, I comma, lett. b). La Cooperativa intende altresì assicurare ai propri soci, mediante la gestione dell'azienda sociale cui essi partecipano apportandovi la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, compatibilmente con la salvaguardia degli equilibri economici. Conseguentemente la

tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla

Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni.

La Cooperativa s'ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e con le istituzioni pubbliche. Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa, in conformità al Sesto principio dell'Alleanza Cooperativa Internazionale, è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella degli altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo, e rendendosi partecipe del rafforzamento del movimento cooperativo nazionale ed internazionale.

La Cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, recepisce e sottoscrive il "Codice della Qualità Cooperativa, dei Comportamenti Imprenditoriali e della Vita Associativa" di Federsolidarietà - Confcooperative, facendone propri i valori di riferimento. La Cooperativa ha per oggetto:

a) La gestione di servizi socio-sanitari ed educativi e di servizi di natura assistenziale e sociale, di promozione dei diritti di cittadinanza, di prevenzione socio sanitaria ai sensi dell'art. 1, lett. a) della Legge n. 381 del 8 novembre 1991.

b) Lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'art. 1, lett. b) della Legge n. 381 del 8 novembre 1991, dove per persone svantaggiate si intendono quelle indicate all'art. 4, comma 1, della predetta Legge n.381/1991.

La Cooperativa si configura pertanto come cooperativa sociale a scopo plurimo: l'attività di gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi è funzionalmente connessa con quella di inclusione al lavoro di soggetti svantaggiati.

In particolare, essa potrà svolgere, sia in conto proprio che di terzi, le seguenti attività:

SEZIONE A) Nell'ambito della gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi:

- gestione di nidi d'infanzia per l'accoglienza continuativa di bambini e bambine prioritariamente, ma non esclusivamente, rivolti alla fascia di età sino a tre anni;
- servizi educativi rivolti all'infanzia, anche a carattere domiciliare;

	- gestione di scuole di ogni ordine e grado;	
	- gestione di spazi destinati a bambini e bambine con orari ridotti e/o frequenze diversificate, comunque denominati, con proposte di attività di gioco e socializzazione e più in generale rivolte al benessere del bambino; - servizi ed attività legate al tema della genitorialità; attività ed iniziative per la promozione e la diffusione della cultura al diritto all'infanzia; - formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto alla povertà educativa; - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della L.n.328 dell'8/11/2000 e successive modificazioni, ed interventi , servizi e prestazioni di cui alla L.n.104 del 5/2/1992 e successive modificazioni, e di cui alla L.n.112 del 22/06/2106 e successive modificazioni; - servizi di riabilitazione e gestione di centri specializzati; - gestione di centri socio-educativi e servizi a carattere socio educativo in genere; - gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; - assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti, o messi a disposizione da enti pubblici o privati; - gestione di strutture di accoglienza per persone anziane - autosufficienti e non, nonché servizi integrati per residenze protette; - centri diurni e altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura e il turismo sociale; - educazione istruzione e formazione professionale, ai sensi della L.n.53 del 28/03/2003 e successive modificazioni, orientamento al lavoro, aggiornamento, qualificazione, formazione in tutti i settori, consulenza ad attività formative, ricerca e progettazione sociale, ed attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; - azioni di sostegno e servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento lavorativo mirato dei lavoratori e dei soggetti svantaggiati, questi ultimi come individuati dalla legislazione vigente; - gestione di case di alloggio, centri antiviolenza e case rifugio, comunità, gruppi, appartamenti, centri di pronta accoglienza per giovani, bambini, anziani, malati psichici,	

tossicodipendenti, ragazze madri, donne vittime di tratta a scopo sessuale o lavorativo, disabili, persone migranti e richiedenti asilo, emarginati in genere;

- prestazioni socio- sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/02/2001, pubblicato nella G.U. n.129 del 06/06/2001, e successive modificazioni;
- servizi paramedici, prestazioni di psicologia, sociologia, pedagogia, indagine statistica a chiunque ne faccia richiesta, siano essi singoli, così come Enti o Associazioni pubblici o privati;
- interventi e prestazioni sanitarie , e gestione nel rispetto della vigente normativa di consultori e di strutture sanitarie volte a garantire l'accesso delle fasce sociali più deboli alle prestazioni mediche specialistiche;
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- servizi rivolti a cittadini e cittadine immigrati, incluse azioni di mediazione culturale e di integrazione delle persone immigrate;
- servizi inerenti la promozione al legame tra generazioni diverse;
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone più deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;
- attività di educazione alla pace;
- gestione di progetti di promozione delle Pari Opportunità;
- gestione di iniziative di Cooperazione Internazionale.

SEZIONE B) svolgimento, in forma stabile ovvero temporanea, delle attività di seguito elencate finalizzate all'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati ai sensi della Legge n. 381/1991 e successive modificazioni, nell'ambito dei settori industriale, agricolo, artigianale, commerciale, turistico e dei servizi:

- servizi di pulizia, compresi quelli preliminari e complementari ai medesimi;
- lavori di giardinaggio e falciatura sia manuale che meccanizzata di aree verdi pubbliche e private, la realizzazione e la manutenzione di aree erbose, l'abbattimento di piante, l'esecuzione di trattamenti su argini, aree erbose e sponde di canali;
- servizi di trasporto e di autotrasporto di cose per conto di terzi, con mezzi propri e/o di terzi;
- servizi di facchinaggio, movimentazione e carico/scarico merci, e servizi di raccolta, ricevimento, custodia, manipolazione, imballaggio e consegna di merci e prodotti in genere;
- gestione di magazzini per conto terzi, comprensiva di

	ricezione	merci, stoccaggio, verifica anagrafiche,
	movimentazione, consegna on demand agli utenti, riordino sottoscorta; - servizi di sgombero di abitazioni ed immobili ad uso commerciale, e traslochi nazionali; - gestione di flotte aziendali c/terzi, comprensiva di gestione scadenziario assicurazioni, manutenzioni, contratti di leasing e consegna chiavi; - gestione di mense, ristoranti, pensioni, alberghi, bar, strutture ricreative, impianti sportivi, impianti di autolavaggio ed internet point; - servizi di autotrasporto di persone con mezzi propri e/o di terzi; - servizi inerenti l'igiene urbana e la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e dei materiali destinati al riutilizzo; - realizzazione di riprese video e di servizi fotografici; - servizi complementari a quelli di istruzione, quali vigilanza, accompagnamento e simili; - commercio all'ingrosso e al minuto di qualunque genere merceologico, anche presso il domicilio dei clienti o su catalogo, ovvero avvalendosi di sistemi elettronici per la vendita a distanza; - assemblaggio e montaggio di prodotti su commissione, od esecuzione di singole fasi di processi di lavorazione per conto terzi; - servizi di fattorinaggio e di ritiro e consegna a domicilio di merci, medicinali, plichi e documenti; - custodia temporanea di animali domestici; - attività di cucito, piccole riparazioni sartoriali e confezionamento biancheria e abbigliamento per conto terzi; - organizzazione per conto terzi di fiere, convegni, seminari, meeting, mostre, congressi ed altre iniziative similari a carattere formativo, informativo e promozionale, curandone la realizzazione in tutto od anche solamente in alcune fasi, incluso, a titolo meramente esemplificativo, il servizio di segreteria organizzativa delle iniziative, il loro allestimento tecnico, l'accoglienza e l'accompagnamento dei partecipanti, la predisposizione degli atti e dei documenti necessari ed inerenti il loro svolgimento, i servizi di catering, la effettuazione di traduzioni di lingue nel ruolo di interpreti; - gestione di centralini call center, servizi di portierato e custodia di edifici pubblici e privati, servizi di accoglienza e servizi cimiteriali; - gestione di parcheggi sia pubblici che privati; - lavori di piccola manutenzione in genere; - servizi nel settore del turismo, quali la creazione, gestione e commercializzazione di pacchetti turistici, la gestione di itinerari turistici e di servizi connessi	

all'accoglienza turistica;

- servizi di affissione pubblica, posa in opera di segnaletica stradale, distribuzione di bollette e di materiale pubblicitario, lettura di contatori acqua, luce, gas, svolgimento di interviste e raccolte di dati a carattere statistico;
- servizi archivistici e biblioteconomici, catalogazione, realizzazione e/o gestione di banche dati sia cartacee che informatiche, servizi di documentazione e gestione centri documentazione;
- gestione di lavanderie industriali e semindustriali e di esercizi di lavanderia in locali aperti al pubblico;
- produzione e commercializzazione di articoli in pelle, carta e cartone sia in proprio che per conto di terzi, e servizi di legatoria anche in locali aperti al pubblico;
- gestione di laboratori ed officine adibite a lavorazioni meccaniche e metallurgiche, produzione di apparecchiature meccaniche e di attrezzature minute, di parti componenti e ricambi per macchinari ed attrezzature industriali;
- assemblaggio e montaggio di macchine e parte di esse; esecuzione di lavorazioni meccaniche per conto terzi, e di servizi di manutenzione e presetting su macchinari ed attrezzature industriali;
- sviluppo e commercializzazione di servizi informatici comprendenti creazione di database, elaborazione e sviluppo di programmi, consulenza e manutenzione sia hardware che software, oltre alla consulenza organizzativa nel settore dell'informatica e gestione dei servizi legati alla rete internet e alla commercializzazione di prodotti multimediali;
- realizzazione grafica ed editoriale di pubblicazioni, e realizzazione, commercio, distribuzione, diffusione di pubblicazioni scritte su carta e/o su qualsiasi supporto informatico e/o audiovisive;
- servizi di ricerca, formazione, marketing, ricerche di mercato;
- servizi di comunicazione quali gestione di uffici stampa e pubbliche relazioni, comunicazione istituzionale e comunicazione d'impresa, servizi di pubblicità in nome proprio e per conto di terzi;
- elaborazione ed archiviazione di dati contabili, fiscali, legali, previdenziali ed assistenziali anche mediante apparecchiature informatiche, elettroniche ed elettromeccaniche, esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ed assimilati, nelle modalità consentite dalla legislazione vigente;
- servizi inerenti le procedure amministrative, tecniche, informatiche ed organizzative necessarie al rispetto della normativa sulla privacy, ed in genere adempimenti connessi

all'attuazione di norme inerenti aspetti tecnici ed organizzativi dello svolgimento delle attività imprenditoriali;

- formazione ed aggiornamento professionale inerenti alle attività di cui sopra.

Le suddette attività dovranno essere esercitate nel rispetto della normativa vigente in materia di professioni protette.

Le differenti attività di cui alle precedenti lettere A) e B), anche ai fini della corretta applicazione delle agevolazioni concesse dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381, verranno svolte con gestioni amministrative separate.

La Cooperativa potrà inoltre compiere tutte le operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, finanziario e commerciale che risultino strumentali al raggiungimento dell'oggetto sociale come sopra precisato. Essa potrà, esclusivamente a tal fine, assumere interessenze e partecipazioni (ma non ai fini del collocamento e non nei confronti del pubblico) in altre Società Cooperative od anche in Società di capitali, partecipare in associazioni o raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, Società consortili, salvo comunque lo scopo mutualistico, nonché rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali, ed occorrendo concedere occasionalmente prestiti entro i limiti e nel rispetto della normativa vigente. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra i non soci.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci, ovvero avvalersi delle prestazioni lavorative di terzi non soci.

ART. 6 - Categorie di soci

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

a) I soci operatori.

I soci operatori:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;
- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa.

Possono essere soci operatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a.1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, siano in possesso di specifiche capacità professionali nei settori oggetto di attività della medesima, ovvero intendano acquisirle essendo in possesso di specifiche attitudini, i quali prestano la propria attività lavorativa partecipando attivamente al raggiungimento degli scopi sociali e

ricevendo un compenso di qualunque natura od entità in

conformità alla normativa vigente.

Ogni socio lavoratore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 32 (trentadue).

In relazione ai soci lavoratori, con apposito regolamento interno approvato dall'Assemblea, a norma dell'art. 6 della Legge n. 142 del 2001, deve essere disciplinata la natura del rapporto lavorativo che potrà instaurarsi tra Cooperativa e socio, che potrà essere di natura subordinata, parasubordinata o autonoma, e le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché ogni altro elemento necessario in conformità alla normativa vigente.

a.2) soci volontari, vale a dire persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e nei limiti previsti dalla legge . Ogni socio volontario deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 1 (uno).

a.3) soci cooperatori in categoria speciale. Ai sensi dell'art. 2527 del Codice Civile, in relazione ai soci per i quali si ritiene opportuno attivare un percorso formativo o di graduale inserimento nell'impresa sociale, l'ammissione avviene in una categoria speciale. I soci facenti parte della categoria speciale non possono essere più di un terzo del totale dei soci cooperatori. I soci appartenenti alla categoria speciale hanno l'obbligo di partecipare agli specifici percorsi di inserimento attivati dalla Cooperativa.

Essi non possono essere eletti nell'organo amministrativo, inoltre il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci in assemblea.

Essi non godono dei diritti di cui agli art. 2422 e 2545 bis del Codice Civile, fermo restando ogni altro diritto riconosciuto ai soci dalla legge e dal presente statuto. Il periodo massimo di permanenza nella categoria speciale, che viene fissato dal Consiglio di Amministrazione, è di anni tre dall'ammissione del socio.

Non può in ogni caso diventare socio chi eserciti in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa. E' inoltre fatto divieto ai soci cooperatori di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esercitino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti, salvo specifica autorizzazione dell'organo amministrativo che può tener conto della tipologia e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

b) I soci persone giuridiche.

Possono essere soci anche le persone giuridiche pubbliche o

private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo

sviluppo dell'attività delle Cooperative sociali, ai sensi dell'art. 11 della legge n° 381/1991, e che a giudizio del Consiglio d'amministrazione possono fornire un utile contributo all'attività della Cooperativa. Ad essi si applica la disciplina prevista per i soci cooperatori in quanto compatibile. Ogni socio persona giuridica deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 10 (dieci)

c) I soci sovventori.

Possono essere ammesse, quali soci sovventori, persone fisiche o giuridiche che partecipano mediante i loro conferimenti a programmi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nei modi e nei limiti previsti dalla Legge n.59/92 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni. Ad essi spettano i diritti patrimoniali ed amministrativi attribuiti dal presente statuto. Ogni socio sovventore deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 65 (sessantacinque).

In sede di ammissione dovrà essere stabilita la durata minima del conferimento.

Ai sovventori si applicano le disposizioni dettate dal presente statuto a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

ART. 7 - Domanda di ammissione

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti e delle deliberazioni dagli organi sociali legittimamente adottate, e nella quale indichi, se trattasi di persona fisica:

a) nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale;

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto ed i motivi della richiesta;

c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

d) il numero di azioni che intende sottoscrivere;

Se trattasi di società, associazioni od enti, la domanda di ammissione dovrà contenere:

a) ragione o denominazione sociale, forma giuridica, sede legale e codice fiscale;

b) motivi della richiesta e numero di azioni che intende sottoscrivere;

c) copia dello statuto vigente al momento della domanda;

d) nominativo della persona che ne ha la legale rappresentanza;

e) estratto della delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Il capitale sottoscritto da ciascun socio non può essere inferiore al minimo

di cui all'art. 6 del presente statuto nè superiore al massimo stabilito per legge.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la Società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal libro soci; e' onere del socio comunicare il cambiamento del proprio domicilio.

ART. 8 - La delibera di ammissione

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al presente statuto, decide sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta, con delibera da comunicare all'interessato entro sessanta giorni e da annotare, a cura degli amministratori, nel libro dei soci.

La legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di fornire il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da fare all'interessato a norma dell'art. 13 del presente statuto.

Il nuovo ammesso deve versare il valore nominale delle azioni sottoscritte e dell'eventuale sovrapprezzo entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione relativa all'accettazione della domanda. Il versamento delle azioni e degli eventuali sovrapprezzi deve di regola essere eseguito in numerario; sono tuttavia ammessi conferimenti di beni in natura e di crediti. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di prevedere in via generalizzata per i soci piani di versamento rateale secondo criteri equi e non discriminatori, ovvero di consentire versamenti rateizzati in modo personalizzato in presenza di giustificate motivazioni, fermo restando in ogni caso almeno il versamento corrispondente ad una azione nel termine sopra precisato; la rateizzazione dei versamenti può essere effettuata anche in occasione di ulteriori sottoscrizioni di capitale sociale. In caso di mancato versamento il socio può essere escluso a norma dell'art. 12.

Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

ART. 9 - Obblighi dei soci

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- del capitale sottoscritto;

- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;

all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali;

a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione, e ad astenersi da ogni attività che sia in contrasto con gli interessi della Cooperativa;

ad effettuare il lavoro assegnato loro dalla Cooperativa a seconda delle necessità della medesima.

ART. 10 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso od esclusione, se il socio è diverso da persona fisica.

Nel caso di perdita della qualità di socio le azioni vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale sociale risultanti dal bilancio dell'esercizio in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale relativamente al socio.

ART. 11 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo statuto e della legge, legittimano il recesso. Gli amministratori devono comunicare al socio entro sessanta giorni la decisione assunta, ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

Il recesso in ogni caso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda il rapporto mutualistico, ove in essere, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Ai soci persone giuridiche il recesso è consentito nei soli casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile.

Ai soci sovventori fuori dai casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, il diritto di recesso spetta solo qualora

sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito in sede di ammissione.

ART. 12 - Esclusione

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione:

- a) qualora il socio non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le categorie di soci;
- b) qualora il socio risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;
- c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, se non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;
- d) qualora il socio svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa, anche per interposta persona, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo Amministrativo;
- e) qualora il socio manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative sociali, dimostri completa mancanza d'interesse alla propria permanenza in società o disertino senza giustificato motivo espresso in forma scritta a tre assemblee consecutive;
- f) in caso di assenze ingiustificate e prolungate oltre i 3 (tre) giorni consecutivi;
- g) in caso di assenze ingiustificate, ripetute 3 (tre) volte in un anno, nel giorno precedente o seguente i festivi o le ferie;
- h) in caso di abbandono del proprio posto di lavoro o grave negligenza nell'esecuzione dei lavori o di ordini che implicino pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli ambienti affidati;
- i) in caso di inosservanza delle norme mediche per malattia;
- l) in caso di inosservanza delle norme in materia di sicurezza;
- m) in caso di grave insubordinazione verso i superiori, minacce o vie di fatto;
- n) in caso di danneggiamento volontario all'eventuale attrezzatura affidata;
- o) in caso di litigi di particolare gravità, ingiurie, risse sul luogo di lavoro;
- p) nel caso in cui venga accertata la non corrispondenza al

vero di quanto dichiarato al momento dell'ammissione a socio sia con riferimento ai requisiti personali che a quelli professionali richiesti per lo svolgimento dell'attività lavorativa;

q) in caso di gravi adempimenti lesivi della dignità della persona;

r) nel caso in cui in qualunque modo arrechi danno, anche morale, alla cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi o disordini pregiudizievoli, assumendo comportamenti contrari agli interessi della cooperativa;

s) in caso di furto sul luogo di lavoro di beni a chiunque appartenenti;

t) in caso di esecuzione di attività per conto proprio o di terzi durante l'orario di lavoro;

u) in caso di condanna, anche non definitiva, per reati contro il patrimonio o le persone, o per reati in materia di stupefacenti o pornografia, commessi anche al di fuori dell'attività lavorativa;

v) in caso di mancata accettazione da parte del socio di nuove opportunità di lavoro quando l'offerta sia ripetuta per almeno 3 volte nel corso di un anno solare;

z) nel caso in cui il socio diffonda o concorra a diffondere notizie e/o informazioni riguardanti le decisioni e i fatti interni della cooperativa;

aa) in caso di persone giuridiche, lo scioglimento e la messa in liquidazione. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale, oltre a quelle individuate per i soci operatori:

a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;

b) la carente partecipazione alle assemblee sociali ed ai momenti di partecipazione predisposti dalla Cooperativa;

c) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;

d) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

e) il mancato adeguamento agli standard produttivi;

f) qualora al termine del periodo di appartenenza alla categoria medesima, il Consiglio d'Amministrazione ritenga non essersi verificati i presupposti per un proficuo inserimento nella Cooperativa.

Rimane ferma la possibilità di decidere l'esclusione del socio in categoria speciale anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari, per tutti gli altri motivi previsti dalla legge e dal presente articolo dello statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione e' deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento comunicato al socio ai

sensi dell'art. 13 del presente statuto.

ART. 13 - Delibere di recesso ed esclusione

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione a norma degli articoli 8, 11 e 12 devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale, nei casi previsti dagli art. 11 e 12 ha la facoltà di ricorrere al Tribunale.

Il mancato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

E' compito del Consiglio di Amministrazione procedere alla annotazione delle delibere di cui sopra nel libro soci.

ART. 14 - Modalità di liquidazione delle azioni

In caso di morte del socio, gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347 2° e 3° comma del codice civile.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, dell'eventuale sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, e da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 codice civile.

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

ART. 15 - Elementi costitutivi del patrimonio

Il patrimonio sociale è formato:

a) dal capitale sociale che è variabile ed è costituito da un numero illimitato di azioni del valore nominale di Euro 77,00 (settantasette/00) ciascuna;

b) dai fondi di riserva costituiti:

- dagli utili netti di bilancio;

- da qualunque altro importo che pervenga alla Cooperativa per atti di liberalità, o lasciti da soggetti pubblici o privati e non sia da iscriversi nel conto economico;

- da azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi, o agli eredi e legatari dei soci deceduti, in quanto non reclamate dagli aventi diritto nei termini di prescrizione.

- dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o potenziamento aziendale ex art. 4 L. 59/1992.

Le riserve sono indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita della Società né all'atto dello scioglimento della Cooperativa anche ai sensi e per gli effetti della Legge 904/77, art. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai sensi dell'art. 2346 del Codice Civile la Società esclude l'emissione dei certificati azionari e pertanto la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali consegue all'iscrizione nel libro soci.

ART. 16 - Le azioni

Le azioni sono nominative e non possono essere trasferite in proprietà né sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Cooperativa se non previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

L'espressione del mancato gradimento al trasferimento non accompagnato dall'indicazione di un acquirente alternativo comunicato entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta, comporta per il socio il diritto di recesso in deroga all'art. 11 del presente statuto, ferma restando la possibilità di proporre opposizione al Tribunale.

ART. 17 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ART. 18 - Bilancio di esercizio

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio e dei relativi allegati in conformità alle norme del Codice Civile. Gli amministratori devono in tale contesto illustrare l'andamento dell'attività della Cooperativa anche nei suoi risvolti sociali. Essi devono inoltre indicare specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità coi principi mutualistici.

ART. 19 - Destinazione degli utili

Nessun utile può essere distribuito ai soci. L'eventuale utile di esercizio risultante dal bilancio sarà così destinato:

a) nella misura minima del 30% (trenta per cento) a riserva legale indivisibile;

b) nella misura e con le modalità previste dalla legge ai

fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione;

c) ad altre riserve patrimoniali, comunque indivisibili fra i soci ai sensi dell'art. 15 del presente statuto.

ART. 20 - Finanziamento dei soci

La Cooperativa può ricevere dai soci finanziamenti con obbligo di rimborso nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dalla vigente normativa in materia bancaria e creditizia, e di quanto previsto dalla normativa speciale in materia di società cooperative.

ART. 21 - Ristorni

L'Assemblea su proposta dell'organo amministrativo può deliberare, in occasione dell'approvazione del bilancio, anche l'erogazione di ristorni, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) del trattamento economico complessivo spettante a ciascun socio lavoratore.

L'importo complessivo del ristorno da erogare non può comunque eccedere l'importo dell'avanzo di gestione riferibile alla gestione mutualistica.

I ristorni debbono essere attribuiti in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorsi con ciascun socio nel periodo corrispondente all'esercizio sociale, per cui l'importo complessivo da erogare a titolo di ristorno deve essere rapportato ai compensi complessivamente spettanti ai soci lavoratori, e la percentuale che ne risulta deve essere applicata alla retribuzione individuale di ciascun socio per ottenere il ristorno individualmente spettante.

La corresponsione del ristorno potrà avvenire, con delibera dell'Assemblea, sulla base di quanto proposto dall'organo amministrativo mediante:

- erogazione in numerario ad integrazione dei compensi;
- aumento gratuito del capitale sociale con assegnazione di ulteriori azioni.

ART. 22 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ART. 23 - Assemblea dei soci

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio;
- b) nomina e revoca gli Amministratori, previa determinazione del loro numero, e ne determina l'eventuale compenso;
- c) nomina i Sindaci ed il Presidente del Collegio Sindacale, ove ne ricorra l'obbligo, ed il soggetto eventualmente incaricato del controllo contabile, determinandone il compenso;
- d) delibera sulla responsabilità di amministratori e Sindaci;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari;

f) delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, fra cui la dichiarazione dello stato di crisi ai sensi della Legge n. 142/2001.

g) delibera l'autorizzazione agli amministratori per l'acquisto o la vendita di immobili, e per la costituzione su di essi di garanzie ipotecarie, e sulla dismissione dell'azienda sociale o di rami di essa.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per deliberare l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze legate alla struttura od all'oggetto della Società lo richiedano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio d'esercizio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura del medesimo. A titolo esemplificativo s'intendono esplicitamente quali particolari esigenze idonee a consentire il differimento della convocazione la numerosità dei servizi espletati dalla Cooperativa nei confronti dei committenti e l'espletamento dell'attività attraverso almeno due filiali.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima, e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

E' attribuita alla competenza dell'organo amministrativo la istituzione e la soppressione di sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze, la individuazione di quali fra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative e il trasferimento della sede sociale nell'ambito nazionale.

ART. 24 - Convocazioni

L'Assemblea ordinaria e straordinaria è di regola convocata presso la sede sociale, ma è facoltà dell'organo amministrativo convocarla in qualunque comune della Provincia di Firenze.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta, a cura dell'organo amministrativo, a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e delle eventuali filiali ovvero spedito o comunicato a tutti i soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci, con lettera raccomandata od altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso suddetto può essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo

nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sia pure presente la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo.

Verificandosi tale caso ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui al quarto comma, deve essere data tempestiva comunicazione delle delibere assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

ART. 25 - Quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto al voto, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto. Le relative delibere vengono assunte a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, tanto in prima quanto in seconda convocazione. Per le deliberazioni inerenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, lo scioglimento anticipato, la proroga della Società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede all'estero è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci aventi diritto al voto.

ART. 26 - Diritto di voto

Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci e che non siano in mora nei versamenti. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia il numero e la natura delle azioni sottoscritte.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci presenti o rappresentati in assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

I soci possono farsi rappresentare nell'Assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate presso la sede sociale.

Ciascun socio non può rappresentare più di quattro soci. Non possono essere delegati né gli amministratori, né i componenti dell'organo di controllo, né i dipendenti della Cooperativa, né i soci iscritti nella categoria speciale .

ART. 27 - Presidente e segretario dell'assemblea

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. Quando non sia presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il presidente è eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario che può essere anche una persona non socia. Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare il suo svolgimento e accertare i risultati delle votazioni. Le votazioni sono sempre palesi. Le nomine delle cariche sociali, salvo che non avvengano per acclamazione unanime, avvengono a maggioranza relativa.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; il verbale dell'Assemblea straordinaria deve essere redatto dal Notaio.

ART. 28 - Consiglio di amministrazione

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 (tre) a 21 (ventuno) membri, eletti dall'Assemblea previa determinazione del loro numero. Esso deve essere formato in maggioranza da soci cooperatori.

Il Consiglio di Amministrazione elegge al suo interno il Presidente. E' possibile anche eleggere un Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare proprie attribuzioni, salvo quanto previsto dall'art. 2381 e 2544 del Codice Civile, ad un Comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti. Al Comitato esecutivo si applicano le norme fissate dal presente statuto in ordine alle riunioni ed alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle loro mansioni ed eventualmente un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea. Agli amministratori investiti di particolari cariche può essere attribuita una remunerazione stabilita dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389 del codice civile.

ART. 29 - Convocazioni e deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, od in mancanza dal Vice Presidente, tutte le volte che egli

lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati almeno due giorni prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal segretario. L'amministratore che in una determinata operazione abbia un interesse, sia per conto proprio che per conto di terzi, è tenuto a darne notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale se nominato, ed ove trattasi di amministratore delegato deve altresì astenersi dal compimento dell'operazione, investendone l'organo collegiale.

ART. 30 - Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice Presidente eventualmente eletto. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte a terzi dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negotia e speciali la rappresentanza della Società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

ART. 31 - Collegio sindacale

Qualora ne ricorra l'obbligo di legge, deve essere nominato il Collegio Sindacale, che si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti dall'Assemblea. Il Presidente del Collegio è nominato dall'Assemblea, che provvede anche a determinare il compenso spettante al Collegio medesimo. I Sindaci restano in carica tre esercizi, e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. I Sindaci sono sempre rieleggibili. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione della Società, vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento. Esso inoltre esercita il controllo contabile qualora la Cooperativa non faccia ricorso al mercato del capitale di rischio e non sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, ed in tal caso deve

essere composto esclusivamente da revisori contabili

iscritti nel Registro istituito presso gli Enti preposti.

ART. 32 - Controllo contabile

Nel caso in cui la Cooperativa non sia tenuta alla nomina del Collegio Sindacale, ovvero sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile sulla Società è esercitato da un revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso gli Enti preposti.

Nel caso in cui la Cooperativa faccia ricorso al mercato del capitale di rischio, il controllo contabile sulla Società è esercitato da una Società di revisione.

L'incarico del controllo contabile è conferito dall'Assemblea, sentito il Collegio Sindacale ove esistente, la quale determina anche il compenso spettante al revisore o alla Società di revisione per l'intera durata dell'incarico. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

ART. 33 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione

E' vietata la distribuzione ai soci di dividendi.

Le riserve sociali non sono ripartibili fra i soci né durante la vita sociale, né in occasione dello scioglimento della Cooperativa.

In caso di scioglimento della Cooperativa l'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, dedotto soltanto il rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I soci sovventori hanno diritto di prelazione per il rimborso del capitale rispetto agli altri soci.

Le clausole mutualistiche sono inderogabili e debbono essere di fatto osservate. La loro eventuale soppressione deve essere deliberata con le maggioranze proprie dell'Assemblea straordinaria.

ART. 34 - Natura sociale

La Cooperativa non può modificare la propria natura di Cooperativa Sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

ART. 35 - Scioglimento e liquidazione

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'Assemblea con la maggioranza propria delle assemblee straordinarie, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

ART. 36 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative.

F.TO: MAURIZIO ROSSI -

SIMONE MONACO' Notaio - Impronta del segno di tabellionato.-